

UniCredit My Care Famiglia

Seconda Casa

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

Edizione 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Il prodotto è distribuito da  **UniCredit**

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.5078 unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000 Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Assicurazione contro i danni

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP)

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UniCredit My Care Famiglia – Seconda Casa

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre una copertura assicurativa per la protezione delle abitazioni secondarie dell'Assicurato contro i danni da Incendio e altri eventi e che può essere integrata con altre garanzie aggiuntive.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo che deve rappresentare per Assicurato:
 - l'abitazione saltuaria ossia quella dove vive saltuariamente (anche se di proprietà di terzi);
 - l'abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà dell'Assicurato che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente.
 - L'Abitazione deve essere ubicata nel territorio della Repubblica italiana, essere adibita ad esclusivo uso abitativo privato ed essere un appartamento, una villa indipendente oppure una villetta a schiera o plurifamiliare.
 - ✓ Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa.
- Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - Solai in materiali anche combustibili;
 - strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
 - manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare; se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.

La copertura base contiene le garanzie:

- ✓ Incendio e altri eventi, Eventi socio-politici, terrorismo e atti vandalici, Bagnatura e Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas, Eventi atmosferici (compreso Sovraccarico neve, Pannelli solari termici e fotovoltaici, Allagamento), Fenomeno elettrico, Lastre, Ricorso terzi, Spese collegate al sinistro. In caso di abitazione saltuaria tale copertura è sempre prestata per i Danni al Contenuto e opzionale, con pagamento di un premio aggiuntivo, per i Danni ai Locali. In caso di abitazione locata, in uso o in comodato tale copertura è sempre prestata per i Danni ai Locali e opzionale, con pagamento di un premio aggiuntivo, per i Danni al Contenuto.
- ✓ Assistenza casa (invio idraulico, elettricista, fabbro; invio termoidraulico; invio guardia giurata; invio vetraio; invio collaboratrice domestica; spese di albergo; organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato; spese di trasloco; accesso alla rete di artigiani convenzionati; assistenza psicologica; assistenza legale telefonica).

La copertura può essere integrata con le seguenti garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- Protezione HomeBox (abbinata alla garanzia Assistenza Casa)
- Garanzia Elettrodomestici

L'assicurazione è prestata per le **garanzie ed entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture si rinvia al DIP aggiuntivo Danni alla Sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'abitazione adibita ad attività diverse da civile abitazione o che ospita attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.
- ✗ L'abitazione con caratteristiche diverse da quelle indicate in "Che cosa è assicurato?"
- ✗ I veicoli a motore ed i motori dei natanti
- ✗ Alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.
- ✗ **Eventi atmosferici** - Restano esclusi i danni ai seguenti beni: costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno; cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati; cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo.
- ✗ **Sovraccarico neve** - La copertura non è operante per i danni a: fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione; costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto; costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto; costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto.
- ✗ **Fenomeno elettrico** - La copertura non è operante per i danni a fonti di luce e a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto.
- ✗ **Lastre** - La copertura non è operante per i danni alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.
- ✗ **Ricorso terzi** - La copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.
- ✗ **Assistenza Casa** - Le garanzie non sono sostitutive né alternative al servizio pubblico di pronto intervento.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, limiti di indennizzo e scoperti per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?" e alla Scheda tecnica di modulo.



Dove vale la copertura?

✓ Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, (come ad esempio, modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristiche diverse da quelle originarie) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e ha durata di un anno. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza, da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la copertura?

Diritto di ripensamento

Il Contraente ha diritto di recedere, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R;
- accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Disdetta

Il Contraente può inoltre esercitare la disdetta relativamente al modulo, entro 15 giorni dalla relativa scadenza annuale, recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit.

Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box oppure rivolgersi al Servizio Clienti UniCredit.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente ha diritto di recedere dalla polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UniCredit My Care Famiglia – Seconda Casa"

23/06/2025 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Piazza Tre Torri, 3; 20145 Milano; Tel. 800116633; sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. ed UniCredit S.p.A. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato 2024, il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 173,9 milioni di euro e il risultato economico di periodo è pari a 42,8 milioni di euro.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società è pari al 243%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.unicreditallianzassicurazioni.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (di seguito UAA) è rapportata ai massimali e, ove previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente puntualmente indicate nella Scheda tecnica di modulo.

Per il dettaglio delle coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione (di seguito CDA) alla Sezione "Che cosa è assicurato", pagina 8 e seguenti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO DANNI AI LOCALI PER ABITAZIONE SALTUARIA	La copertura assicura i locali dell'Abitazione che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi: fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione; tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione; i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati, o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi; recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante; ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radio/ tele ricetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico. Se la copertura è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.
INCENDIO DANNI AL CONTENUTO PER ABITAZIONE LOCATA, IN USO O COMODATO	La copertura assicura il contenuto dell'Abitazione costituito da: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti; documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL; lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radio/tele ricetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti. Si rimanda alle CDA, Sezione "Incendio", Art. 2.3, pagina 9 per ulteriori informazioni.
PRESTAZIONI E SERVIZI ELETTRODOMESTICI	La copertura è operante per i seguenti elettrodomestici: forno (anche microonde), frigorifero, freezer, piano cottura, cappa, lavastoviglie, lavatrice, lavasciuga, asciugatrice e condizionatore di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, installati presso l'Abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene. E' previsto l'invio di un tecnico specializzato. UAA tiene a

	proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Solo per beni con vetustà inferiore a 6 anni UAA indennizza anche i costi di riparazione o di acquisto di un bene pari o simile.
PROTEZIONE HOMEBOX	Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato d'uso da Octo Telematics con il pagamento di un Canone d'abbonamento da pagare contestualmente al pagamento del premio assicurativo.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO	<p>Tutte le garanzie prestate - La copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da: atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; insurrezione, occupazione militare ed invasione; esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico; dolo dell'Assicurato.</p> <p>Incendio ed altri eventi - Relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.</p> <p>Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici - La copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.</p> <p>Bagnatura e Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas - La copertura non è operante per i danni causati o dovuti a grave usura. Relativamente al rigurgito dei sistemi di scarico o fognature, la copertura inoltre non è operante per i danni causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché quelli causati da eventi atmosferici. Relativamente alle spese di cui alla lettera B) "Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas" la copertura inoltre non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.</p> <p>Eventi atmosferici - La copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a: formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato; intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie; rotture originarie da gelo di impianti e condutture posti all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni oppure posti in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento; umidità, stillicidio e infiltrazione.</p> <p>Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici) - La copertura non è operante per i danni derivanti da: errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione; vizi di materiale o del prodotto; carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento; gelo; naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.</p> <p>Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici) - La copertura non è operante per i danni: causati da o dovuti a infiltrazioni; avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.</p> <p>Fenomeno elettrico - La copertura non è operante per i danni causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.</p> <p>Lastre - La copertura non è operante per i danni: da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.</p>
PRESTAZIONI E SERVIZI	<p>Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:</p> <p>a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo; f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; k) dolo dell'Assicurato; l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità. Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.</p>
ASSISTENZA CASA E ELETTRODOMESTICI	<p>La copertura assicurativa non è operante se:</p> <p>a) i beni non sono inclusi tra i Beni Assicurati; b) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche</p>

	<p>assicuratori); c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie; d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa; e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio; f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore; g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere); h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo; i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammassamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato; j) il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore; k) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore; l) il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato); m) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato); n) il difetto è causato da software di terze Parti.</p> <p>UAA riconosce all'Assicurato un Indennizzo differenziato a seconda della vetustà del bene al momento del verificarsi del sinistro come indicato nel presente documento alla Sezione "Che cosa è assicurato?".</p> <p>La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.</p>
--	--

Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti

Incendio		
Danni al CONTENUTO	Somma assicurata	Euro 20.000/40.000/60.000/80.000
Pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue	Limite di indennizzo Limite per oggetto	Somma assicurata Euro 15.000
Preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro	Limite di indennizzo Limite per il denaro	Somma assicurata Euro 1.500
Contenuto dei locali delle dipendenze	Limite di indennizzo Limite per oggetto	5% della somma assicurata Euro 1.000
Oggetti personali, capi di vestiario e preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi	Limite di indennizzo	10% della somma assicurata
Danni ai LOCALI	Somma assicurata	Euro 200.000/300.000/500.000 (legata alla superficie dell'abitazione)
Garanzie		
Incendio e altri eventi; Eventi socio politici, Terrorismo, atti vandalici; Bagnatura; Eventi atmosferici	Limite di indennizzo	Somma assicurata
Spese di ricerca e riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas (valida solo se assicurata la partita Locali)	Limite di indennizzo	Euro 2.000 per sinistro e per anno
Fenomeno elettrico; Rottura delle lastre	Limite di indennizzo	Euro 2.000 per sinistro e per anno
Ricorso Terzi	Limite di indennizzo	somme assicurate con il massimo di Euro 30.000 per il Contenuto. In caso di Danni da inquinamento: 10% dei suddetti limiti
Spese collegate al sinistro	Limite di indennizzo	10% dell'indennizzo liquidato
Destinazione del fabbricato; Superamento soglia di tolleranza (1/3) in presenza di altre attività	Scoperto	30% per danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

Prestazioni e servizi

ASSISTENZA CASA Invio di idraulico/elettricista/fabbro, termoidraulico, guardia giurata, vetraio, collaboratrice domestica, spese di albergo, organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato, spese di trasloco e assistenza psicologica	Limite di indennizzo e/o di numero di prestazione per periodo assicurativo
ELETTRODOMESTICI	Limite di indennizzo per vetustà del bene

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è destinato ai clienti UniCredit titolari o contitolari di un conto corrente UniCredit o di una carta UniCredit ricaricabile con IBAN che vogliono proteggere l'abitazione assicurata dai rischi derivanti da incendio e altri eventi.

Il Contraente deve essere una Persona fisica, avere un'età pari o superiore a 18 anni e, con il suo Nucleo familiare, deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'Abitazione assicurata deve essere ubicata nel territorio della Repubblica Italiana e rappresentare per l'Assicurato:

- l'Abitazione saltuaria (anche se di proprietà di terzi);
- l'Abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è stabilita nella misura del 24% (calcolata sul premio imponibile annuo).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • lettera inviata ad UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano • tramite e-mail alla casella reclami@unicreditallianzassicurazioni.it UAA è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo di UAA, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere allo stesso indirizzati con una lettera raccomandata oppure nelle modalità riportate sul sito internet dell'Intermediario stesso. Ulteriori informazioni sui reclami sono consultabili sul sito internet www.unicreditallianzassicurazioni.it – nella sezione “I nostri servizi-Reclami”.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UAA.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato In caso di Sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net, o all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento fiscale dei premi Il premio corrisposto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi In capo al Contraente Persona Fisica non compete alcun beneficio fiscale con riguardo al premio corrisposto.</p> <p>Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto non sono soggette ad imposta sul reddito delle persone fisiche. Il regime fiscale sopra descritto non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto.</p>
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA INTERNET RISERVATA POTRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI ATTIVITA': CONSULTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, SEGNALAZIONE DI UN SINISTRO, VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI DEL CONTRAENTE.

UniCredit My Care Famiglia

Seconda Casa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione: 23/06/2025

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"



Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di consultare le coperture e fruire dei servizi che avrai abbinato alla tua Polizza.

AVVERTENZA

L'APP è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Harmony OS più recenti.

Prima della sottoscrizione verifica che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con il download dell'APP direttamente negli store.

Puoi contattare

Per informazioni, il Servizio Clienti UniCredit

per i clienti Retail:

- da telefono fisso: **800.00.15.00**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408973**

per i clienti Private:

- da telefono fisso: **800.710.710**
- dall'estero e dal cellulare: **+39 02 33408963**

Per Sinistri e Assistenza

il Numero Verde **800.894.022**

dall'estero **+39 02 26609596**

INDICE

GLOSSARIO	5
1 – INTRODUZIONE	8
Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie	8
2 – CHE COSA E' ASSICURATO	8
SEZIONE INCENDIO	8
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione.....	8
Art. 2.2 – Condizioni di assicurabilità.....	8
Art. 2.3 – Beni assicurati	9
Art. 2.4 – Le garanzie	10
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI	12
ASSISTENZA CASA	12
Art. 2.10 - Oggetto della garanzia Assistenza.....	12
Art. 2.11 – Le garanzie	12
ELETTRODOMESTICI	14
Art. 2.12 - Condizioni di operatività.....	14
Art. 2.13 – Le garanzie	14
3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO	15
SEZIONE INCENDIO	15
Art. 3.1 – Rischi esclusi.....	15
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI	16
Art. 3.2 – Rischi esclusi.....	16
4 – LIMITI DI COPERTURA	16
SEZIONE INCENDIO	16
Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie.....	16
Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi"	16
Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici"	16
Art. 4.4 – Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas"	16
Art. 4.5 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici".....	17
Art. 4.6 – Limiti di copertura della garanzia "Fenomeno elettrico"	17
Art. 4.7 – Limiti di copertura della garanzia "Lastre"	17
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI	17
ASSISTENZA CASA	17
Art. 4.8 – Limiti di copertura valide per tutte le garanzie di assistenza prestate.....	17
ELETTRODOMESTICI	18
Art. 4.9 – Limiti di copertura valide per tutte le garanzie di assistenza prestate.....	18
5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA	19
Art. 5.1 – Validità territoriale	19
6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO	19
SEZIONE INCENDIO	19
Art. 6.1 – Obblighi	19
Art. 6.2 – Determinazione del danno	19
Art. 6.3 – Anticipo indennizzi	20
Art. 6.4 – Valutazione del danno	20
Art. 6.5 – Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	20
Art. 6.6 – Ispezione delle cose assicurate	20
Art. 6.7 – Pagamento dell'Indennizzo.....	20
Art. 6.8 – Gestione del sinistro casa	21
Art. 6.9 – Servizio di salvataggio e risanamento (in caso di incendio)	21
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI	22
ASSISTENZA CASA	22
Art. 6.10 – Obblighi	22
Art. 6.11 – Pagamento dell'indennizzo	22
Art. 6.12 – Disposizioni e limitazioni	22
Art. 6.13 – Limitazioni di responsabilità.....	22
ELETTRODOMESTICI	23
Art. 6.14 – In caso di difetto di conformità del Bene	23

Art. 6.15 – Modalità di erogazione della prestazione	23
Art. 6.16 – In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione.....	23
Art. 6.17 – Pagamento dell’indennizzo	23
Art. 6.18 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni	23
Art. 6.19 - Limitazioni di responsabilità	24
7 – PREMIO.....	24
Art. 7.1 – Pagamento del Premio.....	24
8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO	24
Art. 8.1 - Decorrenza dell’Assicurazione.....	24
Art. 8.2 - Diritto di ripensamento	24
Art. 8.3 - Durata e proroga dell’Assicurazione	25
Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro	25
Art. 8.5 – Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio.....	25
Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione	25
9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI	25
Art. 9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza	25
Art. 9.2 - Aggravamento del rischio.....	26
Art. 9.3 - Diminuzione del rischio	26
Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni	26
Art. 9.5 – Altre assicurazioni	26
Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	26
Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge.....	26
Art. 9.8 – Dispositivo tecnologico HomeBox in abbinamento facoltativo all’assicurazione	26

GLOSSARIO

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali contenute nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel "Glossario" sono riconoscibili nelle Condizioni di Assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Abitazione: fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo privato situato nel territorio della Repubblica Italiana.

Abitazione locata, in uso o in comodato: Abitazione di proprietà dell'Assicurato che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente.

Abitazione saltuaria: dimora non abituale dell'Assicurato.

Abitazione Secondaria:

- Abitazione saltuaria
- Abitazione locata, in uso o in comodato

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Contraente e ciascun membro del suo Nucleo familiare.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Beni Assicurati (valida solo per la garanzia "Elettrodomestici"): i beni indicati nelle Condizioni di Assicurazione e coperti dalle garanzie di polizza in caso di danni conseguenti a difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia che provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Collezione: una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria.

Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.

Contraente: persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.

Contratto accessorio con Octo Telematics: il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico "HomeBox" concesso in comodato gratuito che il Contraente può sottoscrivere in abbinamento facoltativo al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d'uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico HomeBox e abbonarsi.

Danno accidentale: il danno causato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, un mancato o un cattivo funzionamento del bene assicurato oggetto di danno.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte della presente copertura assicurativa, entro la Somma assicurata o il Limite di indennizzo previsto.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Eestero: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto o tentato furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

HomeBox: dispositivo elettronico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione HomeBox UniCredit Allianz auto installante omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5.

Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio: combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: somma dovuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di Sinistro, dopo l'applicazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in Polizza.

Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.

Intermediario: UniCredit S.p.A..

Interventi: prestazioni fornite dai Professionisti autorizzati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in seguito ad un evento garantito al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle installazioni nel limite del numero d'Interventi stabiliti dalla presente copertura.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

Limite di indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.

Mezzi di chiusura e di protezione: i mezzi posti a chiusura ed a protezione delle aperture di un fabbricato (quali porte, tapparelle, serramenti in genere) con caratteristiche analoghe a quelli usualmente installati nelle abitazioni private.

Nucleo familiare: il nucleo familiare è composto dalle persone che si trovino, rispetto al Contraente, nelle seguenti condizioni:

- a) il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
- b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
- c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione e tutela.

Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.

Pezzi di ricambio: elementi o pezzi consumati o inservibili che vengono sostituiti per garantire il corretto funzionamento di un bene o un apparato.

Polizza: il contratto di Assicurazione tra UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e il Contraente, di cui le presenti Condizioni di Assicurazione sono parte integrante.

Premio: somma dovuta dal Contraente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Primo Rischio Assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 codice civile.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

Regola proporzionale: criterio secondo il quale UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle cose assicurate dichiarato nella presente copertura assicurativa sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 codice civile.

Rigurgito: riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento in forma specifica: forma di risarcimento, il cui obiettivo è quello di ripristinare la situazione patrimoniale del soggetto che è stato danneggiato alla situazione antecedente il fatto dannoso ai sensi dell'articolo 2058 codice civile.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell'Assicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.

Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa inserito all'interno della Scheda di Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in relazione alle garanzie prestate.

Superficie dei locali: misura, in metri quadrati, dei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo costituita dalla somma del:

- 100% delle superfici calpestabili dei vani, escluso quanto indicato nel punto successivo;
- 50% delle superfici delle seguenti pertinenze: terrazzi, balconi, box, posti auto coperti, cantine, soffitte, locali di deposito, porticati chiusi o aperti.

Non rientrano nella Superficie dei locali: giardini, parchi, orti e, se l'Abitazione fa parte di un condominio, le superfici delle parti comuni.

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) e il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.

Tipologia abitativa:

- Appartamento: singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
- Villa indipendente: singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad Abitazione;
- Villetta a schiera o plurifamiliare: singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato.

Titoli di credito: i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti di risparmio e simili.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.: l'impresa di assicurazione.

Valore a nuovo:

- Per i Locali: la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per il Contenuto e i preziosi: la spesa necessaria per rimpiazzare i beni assicurati – ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni – con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

1 – INTRODUZIONE

Attenzione alle parti delle condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto.

Art. 1.1 – Il presente modulo e le relative garanzie

Il modulo **“Seconda Casa”** offre una copertura assicurativa per la protezione delle abitazioni secondarie dell'Assicurato. E' costituito da garanzie sempre operanti e da garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo, come di seguito riportato:

- **SEZIONE INCENDIO:**

E' comprensiva delle garanzie: Incendio e altri eventi, Eventi socio-politici, terrorismo e atti vandalici, Bagnatura e Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas), Eventi atmosferici (compreso Sovraccarico neve, Pannelli solari termici e fotovoltaici, Allagamento), Fenomeno elettrico, Lastre, Ricorso terzi, Spese collegate al sinistro.

In caso di Abitazione Saltuaria tale copertura è sempre prestata per i Danni al Contenuto e opzionale, con pagamento di premio aggiuntivo, per i Danni ai Locali.

In caso di Abitazione locata, in uso o in comodato, tale copertura è sempre prestata per i Danni ai Locali e opzionale, con pagamento di premio aggiuntivo, per i Danni al Contenuto.

- **SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI** comprensiva delle garanzie:

- Assistenza casa: sempre operante

Tale garanzia comprende la Protezione HomeBox operante solo in abbinamento al dispositivo tecnologico HomeBox (opzionale)

- Elettrodomestici: opzionale

2 – CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.**

Nella sezione **“Obblighi delle parti in caso di Sinistro”** sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.

La copertura assicurativa è **operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di modulo**, con **l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo** indicati nella stessa.

SEZIONE INCENDIO

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La copertura è operante **per l'Abitazione identificata nella Scheda tecnica di modulo.**

Art. 2.2 – Condizioni di assicurabilità

L'Abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi, deve essere:

- l'Abitazione Secondaria dell'Assicurato;
- ubicata nel territorio della Repubblica Italiana;
- avere le caratteristiche riportate ai successivi articoli 2.2.1“Caratteristiche dell'Abitazione assicurata”, 2.2.2 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”, 2.2.3“Destinazione del fabbricato” e 2.2.4 “Superficie dei locali”.

Art. 2.2.1 - Caratteristiche dell'Abitazione assicurata

L'Abitazione assicurata, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di modulo, deve:

- rappresentare per l'Assicurato:
 - l'Abitazione saltuaria ossia la dimora saltuaria;
 - l'Abitazione locata, in uso o in comodato ossia quella di proprietà che viene data in locazione, uso o comodato e che può essere anche non abitata temporaneamente;
- essere caratterizzata da una delle seguenti Tipologie abitative:
 - appartamento, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno costituita da una parte di fabbricato, posto al:
 - piano interrato o seminterrato o terra o rialzato
 - un piano differente da interrato o seminterrato o terra o rialzato (primo piano o superiore)
 - villa indipendente ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad Abitazione;
 - villetta a schiera o plurifamiliare ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato.

Nel caso di appartamento, nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di Abitazione e quindi non devono essere considerate le pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'Abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato per l'Abitazione su più piani, il piano più basso;
- i soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nell'Abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma **a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'Abitazione stessa.**

Le pertinenze dei locali di Abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di Abitazione, **ma devono essere poste nell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di modulo o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa.** Le pertinenze si intendono assicurate **a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone.** Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di Abitazione.

Art. 2.2.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali, assicurati o contenenti i beni assicurati, sia in normale stato di manutenzione e conservazione e costruito con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili ma in quest'ultimo caso **a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare.**

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

È possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Art. 2.2.3 - Destinazione del fabbricato

L'Assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati in cui sono posti i locali assicurati, siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto vuoto e impraticabile, ad uso Abitazione, uffici, studi professionali o siano vuoti.

È comunque prevista una tolleranza di 1/3 della superficie complessiva dei piani destinata ad altre attività. **Qualora in caso di Sinistro si riscontri che la superficie destinata ad altre attività supera 1/3 della superficie complessiva dei piani, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., limitatamente ai danni indennizzabili a termini della presente copertura assicurativa causati da Incendio, Esplosione e Scoppio, corrisponderà l'Indennizzo con l'applicazione dello Scoperto del 30%.**

Art. 2.2.4 - Superficie dei locali

Relativamente alla sola Partita Fabbricato, la copertura assicurativa è prestata a condizione che la Superficie dei locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo, non sia superiore al valore indicato nella Scheda tecnica di modulo aumentato di 20 mq.

Qualora in caso di sinistro si riscontri che la superficie effettiva dei locali sia maggiore del suddetto valore, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato – maggiorato della tolleranza di 20 mq – e quello effettivo risultante al momento del sinistro.

Art. 2.3 – Beni assicurati

La copertura vale per le partite di seguito descritte sempreché siano state acquistate e per le quali siano indicate le relative Somme assicurate nella Scheda tecnica di modulo.

Partita CONTENUTO (valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assicura il contenuto dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti.

Sono compresi, con l'applicazione dei limiti di indennizzo indicati nella Scheda tecnica di modulo, anche:

- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue;
- il contenuto dei locali delle dipendenze – anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di Abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero;
- i preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso il denaro;
- gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata per la garanzia Contenuto della Sezione Incendio della Scheda tecnica di modulo.**

Partita LOCALI (valida solo se espressamente indicata nella Scheda tecnica di modulo)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. assicura i locali dell'Abitazione, indicata nella Scheda tecnica di modulo, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- tende parasole fisse esterne ai locali di Abitazione;
- i locali delle dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una Abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi **escluse le piante**;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'Assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Art. 2.3.1 – Beni posti all'aperto

L'Assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, **salvo quanto disposto dagli articoli 3.1.1 "Rischi esclusi per tutte le garanzie", 3.1.2 "Rischi esclusi per la garanzia Eventi atmosferici", 3.1.3 "Rischi esclusi per la garanzia Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" e 3.1.4 "Rischi esclusi per la garanzia Fenomeno elettrico".**

Art. 2.4 – Le garanzie

L'Assicurazione, **fatto salvo quanto espressamente escluso dall'articolo 4.1 "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie"**, comprende tutte le garanzie di seguito riportate.

Le garanzie sono prestate entro le Somme assicurate delle partite acquistate e/o i Massimali assicurati e i Limiti di indennizzo puntualmente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.4.1 – Incendio e altri eventi

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli e/o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all'Assicurato;
- guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'incendio od altro evento assicurato.

Art. 2.4.2 – Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi e di terrorismo.

Art. 2.4.3 – Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas

A) Bagnatura

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da fuoriuscita di liquidi:

- a seguito di **rottura** di impianti e di elettrodomestici, compresi gli allacciamenti;
- a seguito di rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
- imputabili alla responsabilità dei vicini, intesi come gli occupanti delle unità immobiliari poste nelle vicinanze.

B) Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas (valida solo se acquistata la partita LOCALI)

A seguito di **rottura** di impianti:

- con **fuoriuscita** di liquidi e/o con rigurgito di sistemi di scarico o fognatura;
- del gas combustibile per uso domestico **accertata** da personale specializzato,

sono comprese le spese sostenute per la ricerca della rottura, la riparazione e la sostituzione delle parti danneggiate dagli impianti dell'Abitazione compresi gli allacciamenti nonché le spese per il ripristino delle parti di fabbricato interessate.

Art. 2.4.4 – Eventi atmosferici

Sono compresi i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, **ad eccezione dei beni indicati all'articolo 3.1.2 "Rischi esclusi per la garanzia Eventi atmosferici"**, da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, ciclone, tempesta, nubifragio, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine, pioggia, neve.

Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, **purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.**

Sono altresì inclusi i danni causati da:

- rigurgito di fognature;
- trabocco di acqua piovana da grondaie e pluviali, posti sul Tetto, **a condizione che sia causato da:**
 - incapacità degli elementi stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo;
 - occlusioni determinate da grandine, neve e ghiaccio.

Art. 2.4.4.1 – Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnatura alle cose medesime, **salvo quanto disposto dall'articolo 3.1.3 "Rischi esclusi per la garanzia Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"**.

Art. 2.4.4.2 – Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Sono compresi i danni causati da fenomeni atmosferici ai pannelli solari **a condizione che siano installati sul Tetto oppure siano montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno.**

Art. 2.4.4.3 – Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)

Ad integrazione della garanzia "Eventi atmosferici" e **a parziale deroga di quanto indicato all'articolo 4.5 "Limiti di copertura della garanzia Eventi atmosferici"**, sono compresi i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l'intasamento o il trabocco di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

Art. 2.4.5 – Fenomeno elettrico

Sono compresi i danni causati da fenomeno elettrico ovvero correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggi impianti, motori, circuiti elettrici ed elettronici, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne e ricetrasmittenti, personal computer, **salvo quanto disposto dall'articolo 3.1.4 "Rischi esclusi per la garanzia Fenomeno elettrico"**.

Art. 2.4.6 – Lastre

Sono comprese le spese sostenute per il rimpiazzo di lastre di cristallo, vetro e altri materiali trasparenti con altre nuove o equivalenti, a seguito di rottura, compresi i costi di trasporto e installazione, **salvo quanto disposto dall'articolo 3.1.5 "Rischi esclusi per la garanzia Lastre"**. Qualora le lastre non vengano rimpiazzate, l'indennizzo è limitato al valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.

Art. 2.4.7 – Ricorso terzi

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività

industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

In caso di compresenza del Modulo Famiglia, nell'ambito della Polizza, la presente garanzia opera per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

Art. 2.4.8 – Spese collegate al sinistro

Sono comprese, **in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate**, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato**.

Art. 2.4.9 – Colpa grave e dolo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

- colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'Abitazione. Verso questi soggetti UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1916 Codice Civile;
- dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 2.4.10 – Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e - **salvo quanto stabilito nell'articolo 6.2 "Determinazione del danno" della Sezione "Obblighi delle parti in caso di sinistro"- a Valore a nuovo**.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA CASA

GARANZIA SEMPRE OPERANTE

Art. 2.10 - Oggetto della garanzia Assistenza

Le prestazioni/servizi di assistenza operano a favore dell'Assicurato e sono attivabili:

- telefonicamente
- attraverso l'utilizzo della Home Box installata nell'Abitazione.

Art. 2.11 – Le garanzie

Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Le garanzie ed i servizi legati al dispositivo elettronico HomeBox sono operanti solo in caso di acquisto dello stesso.

Le prestazioni si riferiscono all'Abitazione la cui ubicazione è indicata in fase di sottoscrizione della Polizza.

Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa Abitazione fosse assicurata in più sezioni.

A) Protezione HomeBox

Qualora, in seguito alla rilevazione di fumo, gas o presenza di acqua nei locali dell'Abitazione in cui sono attivi i sensori, la HomeBox generasse una notifica di allarme alla Centrale Operativa, la stessa proverà a contattare immediatamente il numero telefonico dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato non dovesse rispondere entro tre tentativi, la Centrale Operativa provvederà a telefonare ai numeri di prossimità segnalati in fase di sottoscrizione della Polizza. La Centrale Operativa effettuerà tre tentativi di chiamata per ciascun numero telefonico comunicato dall'Assicurato.

La Centrale Operativa, in caso di attivazione del segnale del Dispositivo Elettronico, prima di attivare le procedure previste, verificherà, tramite chiamata telefonica al Contraente, che non si tratti di un falso allarme; a tal fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

B) Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta – delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;

- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'Abitazione a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'Abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a Serramenti e Infissi.

Ciascuna prestazione è fornita per un massimo di **tre volte** per periodo assicurativo.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano, le ore di manodopera, i pezzi di ricambio e materiali di consumo fino a un massimo di **Euro 300** per singola prestazione.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzerà il rimborso all'Assicurato delle spese sostenute per l'uscita di un artigiano e la relativa manodopera, fino a un massimo di **Euro 500** per singola prestazione, dietro presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Tutte le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.

C) Invio di un termoidraulico

Qualora, presso l'Abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare una rottura, una otturazione o un guasto di una conduttura o di una valvola della caldaia che causa un allagamento o la mancanza totale del riscaldamento che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire dell'invio di un termotecnico.

Sono escluse le prestazioni causate e/o derivate da guasti e da malfunzionamento della caldaia e del bruciatore. La Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa le spese inerenti l'intervento, fino a un massimo di **Euro 300** per singolo evento. Qualora risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano. La prestazione è fornita per un massimo di **due volte** per periodo assicurativo.

D) Invio di una guardia giurata

Nel caso di impossibilità di chiusura dell'Abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai Serramenti e agli Infissi dell'Abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per sorvegliare l'Abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per **le prime 24 ore** di sorveglianza. Qualora risultasse impossibile reperire la guardia giurata per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzerà il rimborso nei limiti di **Euro 600** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture). Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

E) Invio di un vetraio

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio in seguito a:

- Furto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'Abitazione;
- atti vandalici causati alla Abitazione;
- rottura accidentale di un vetro dell'Abitazione;
- altri eventi che impediscano la agibilità dell'Abitazione

la Centrale Operativa invierà **entro 24 ore** dalla richiesta, **esclusi i giorni festivi**, l'artigiano per risolvere il problema. Restano a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano e le ore di manodopera fino a un massimo di **Euro 300** per evento. Qualora risultasse impossibile reperire il vetraio per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 500** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

F) Invio di una collaboratrice domestica

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di Abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un **massimo di 4 ore lavorative**. Qualora risultasse impossibile reperire la collaboratrice domestica per motivi indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. autorizzerà il rimborso nel limite di **Euro 250** e a seguito di presentazione di idonea documentazione (scontrini / fatture).

G) Spese di albergo

Qualora, durante l'attesa dell'invio degli artigiani per le riparazioni, l'Abitazione dell'Assicurato risultasse inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il pernottamento in albergo dell'Assicurato ed eventuali familiari o terzi con lui conviventi, fino alla concorrenza del massimale di **Euro 300** per anno assicurativo.

H) Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua Abitazione a causa di gravi danni subiti dall'Abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto B) o a termini di Polizza, la

Centrale Operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di **Euro 250** per evento.

I) Spese di trasloco

In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'Abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di **Euro 1.000** per Sinistro e per anno assicurativo.

L) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato avesse la necessità di effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termotecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio, può chiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato che, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, lo contatterà per farsi illustrare le sue esigenze e necessità in merito all'intervento. L'accesso al network permette di usufruire di tariffe della manodopera agevolate e di una garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell'Assicurato.

Il servizio viene erogato **dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18.**

M) Assistenza psicologica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Furto o tentato Furto presso la sua Abitazione, avesse la necessità di un'assistenza psicologica per i traumi psicologici subiti, la Centrale Operativa organizza una o più sedute terapeutiche presso un centro medico o un professionista qualificato, convenzionati, tenendo a carico le spese, fino a un massimo di **Euro 300** per evento e per periodo assicurativo.

N) Assistenza legale telefonica

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la Centrale Operativa - un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assicurato di ottenere con notevole rapidità - qualora si verificano situazioni che necessitano di una pronta soluzione - informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.

ELETTRODOMESTICI

GARANZIA OPZIONALE

Tale garanzia aggiuntiva può essere scelta dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo ed è operante se richiamata nella Scheda tecnica di modulo.

Art. 2.12 - Condizioni di operatività

La copertura assicurativa:

- a) è operante **in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);**
- b) L'Assicurato deve fornire una copia del documento comprovante la data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza la data di produzione del bene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere erogate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

Art. 2.13 – Le garanzie

Le prestazioni si riferiscono ai locali dell'Abitazione la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e dove ha la residenza l'Assicurato.

Gli importi e i limiti previsti per le singole prestazioni, restano unici anche se la stessa Abitazione fosse assicurata in più sezioni.

Art. 2.13.1. - Beni Assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:

- forno (anche microonde);
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- cappa;

- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- asciugatrice;
- condizionatore

di qualsiasi marca, coperti da garanzia europea, **installati presso l'Abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di 10 anni** dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta) o, qualora indisponibile, dichiarazione rilasciata dal venditore, o in mancanza, un documento contenente il numero di serie del Bene Assicurato che ne permetta la sua esatta identificazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la scheda prodotto).

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., nei limiti ed alle condizioni che seguono e nella forma Primo Rischio Assoluto, riconosce all'Assicurato un Indennizzo per le seguenti garanzie:

1. Beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetti in precedenza coperti dalla garanzia legale di conformità tali da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di **Euro 1.000 per periodo assicurativo**.

La garanzia potrà essere attivata per tutti i Beni Assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.

In caso di Bene Assicurato per il quale il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi la non riparabilità del bene o l'anti-economicità della riparazione UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, **nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l'acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000 per periodo assicurativo**.

2. Beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento del verificarsi del sinistro

In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'Abitazione assicurata e UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. **Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dell'Assicurato**.

3 – CHE COSA NON E' ASSICURATO

SEZIONE INCENDIO

Art. 3.1 – Rischi esclusi

Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie

Non sono assicurabili le Abitazioni adibite ad attività diverse da civile abitazione o che ospitano attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Restano esclusi dall'Assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.

La copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere.

Art. 3.1.2 - Rischi esclusi per la garanzia "Eventi atmosferici"

In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", restano esclusi dalla copertura i danni ai seguenti beni:

- costruzioni in legno e plastica, gazebo e tende esterne non fissate al fabbricato, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
- cose poste in costruzioni in legno e plastica o gazebo;
- giardini e parchi privati.

Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Sovraccarico neve (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)", la copertura non è operante per i danni a:

- fabbricati, costruzioni e strutture in genere quali, a titolo esemplificativo, pensiline, tettoie, porticati non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione;
- costruzioni e strutture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;

- costruzioni e strutture, pertinenti al fabbricato, in legno e/o plastica e al loro contenuto;
- costruzioni e strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuti quali, a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e al loro contenuto.

Art. 3.1.4 - Rischi esclusi per la garanzia "Fenomeno elettrico"

In relazione alla garanzia "Fenomeno elettrico", la copertura non è operante per i danni:

- a fonti di luce;
- a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;

Art. 3.1.5 - Rischi esclusi per la garanzia "Lastre"

In relazione alla garanzia "Lastre" la copertura non è operante per i danni alle lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Art. 3.1.6 - Rischi esclusi per la garanzia "Ricorso terzi"

In relazione alla garanzia "Ricorso terzi" la copertura non è operante per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

Art. 3.2 – Rischi esclusi

Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

4 – LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di modulo.

SEZIONE INCENDIO

Art. 4.1 – Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni causati o dovuti da:

- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- inondazioni, alluvioni, mareggiate e penetrazione di acqua marina, maree (acqua alta), terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, variazioni della falda freatica, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico;
- dolo dell'Assicurato.

Art. 4.2 – Limiti di copertura della garanzia "Incendio ed altri eventi"

In relazione alla garanzia "Incendio ed altri eventi", si precisa che relativamente allo scoppio, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Art. 4.3 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici"

In relazione alla garanzia "Eventi socio-politici, Terrorismo e atti vandalici", la copertura non è operante per i danni di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Art. 4.4 – Limiti di copertura della garanzia "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas"

In relazione alla garanzia "Bagnatura e spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas", la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a rotture provocate da grave usura.

Relativamente al rigurgito dei sistemi di scarico o fognature, **la copertura inoltre non è operante per i danni** causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché quelli causati da eventi atmosferici.

Relativamente alle spese di cui alla lettera B) "Spese di ricerca e di riparazione del guasto per rottura di tubi di acqua e gas" **la copertura inoltre non è operante per le spese sostenute per la riparazione e la sostituzione degli apparecchi elettrodomestici, degli scaldabagni e dei rubinetti.**

Art. 4.5 – Limiti di copertura della garanzia "Eventi atmosferici"

In relazione alla garanzia "Eventi atmosferici", la copertura non è operante per i danni causati da o dovuti a:

- formazione di ruscelli, accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato;
- intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da fogliame;
- rotture originate da gelo di impianti e condutture posti:
 - all'esterno del fabbricato, anche su terrazzi o balconi e anche se protetti da nicchie, armadi o contenitori similari oppure se interrati, anche se protetti da apposite coibentazioni;
 - in singoli vani del fabbricato sprovvisti di impianti di riscaldamento;
- umidità, stillicidio e infiltrazione.

Art. 4.5.1 – Limiti di copertura della garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Pannelli solari termici e fotovoltaici (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni derivanti da:

- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale o del prodotto;
- carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione o deperimento;
- gelo;
- naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti dei fenomeni atmosferici.

Art. 4.5.2 – Limiti di copertura della garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)"

In relazione alla garanzia "Allagamento (estensione alla garanzia Eventi atmosferici)" la copertura non è operante per i danni:

- causati da o dovuti a infiltrazioni;
- avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.

Art. 4.6 – Limiti di copertura della garanzia "Fenomeno elettrico"

In relazione alla garanzia "Fenomeno elettrico", la copertura non è operante per i danni causati da usura o da carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.

Art. 4.7 – Limiti di copertura della garanzia "Lastre"

In relazione alla garanzia "Lastre" la copertura non è operante per i danni:

- da rotture derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
- da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui sono collocati.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA CASA

Art. 4.8 – Limiti di copertura valide per tutte le garanzie di assistenza prestate

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili

compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) dolo dell'Assicurato;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità.

ELETTRODOMESTICI

Art. 4.9 – Limiti di copertura valide per tutte le garanzie di assistenza prestate

Sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- k) dolo dell'Assicurato;
- l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

- a) **i beni non sono inclusi all'articolo 2.13.1 "Beni Assicurati";**
- b) **il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);**
- c) i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- d) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
- e) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
- f) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- g) il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
- h) il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;

- i) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del Bene Assicurato;
- j) il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
- k) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- l) il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al Bene Assicurato);
- m) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
- n) il difetto è causato da software di terze Parti.

5 – VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 – Validità territoriale

Le garanzie sono operanti per il territorio della Repubblica Italiana.

6 – OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.

SEZIONE INCENDIO

Art. 6.1 – Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 Codice Civile;
- 2) fare denuncia telefonica entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia chiamando ai seguenti numeri:
 - numero verde dall'Italia: 800.894.022
 - numero dall'estero: +39 02 26609596

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.;
- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6.2 – Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per le partite "Contenuto" e per i "Locali", l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

Partita CONTENUTO

- 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro
Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Relativamente alle collezioni, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.

Resta inoltre convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Partita LOCALI

1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 6.3 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art. 6.4 – Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

Art. 6.5 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 Codice Civile.

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

Art. 6.6 – Ispezione delle cose assicurate

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 6.7 – Pagamento dell'Indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.8 – Gestione del sinistro casa

In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi danni materiali e diretti alle cose assicurate entro i limiti della garanzia colpita, l'Assicurato potrà:

1) usufruire della modalità "Repair in Kind" (risarcimento in forma specifica) incaricando UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. che provvederà, previa verifica di fattibilità, ad inviare un suo fornitore convenzionato ad effettuare le riparazioni necessarie. In tal caso, le relative spese si intenderanno a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. nei limiti tutti previsti dalle condizioni contrattuali, senza applicazione di un'eventuale Franchigia contrattuale.

oppure

2) avvalersi di propri fornitori, ricevendo successivamente l'indennizzo determinato in base alle condizioni di Polizza, ferma l'applicazione di un'eventuale Franchigia prevista in relazione al danno.

Qualora il Contraente/Assicurato scelga la gestione del sinistro secondo le modalità riportate al punto 1, è tenuto ad esprimere il proprio consenso attraverso la compilazione di un modulo cartaceo di "Autorizzazione ai lavori" da inoltrare a mezzo fax od email o la registrazione della telefonata da parte dell'operatore della Centrale Operativa esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse all'erogazione del servizio stesso e per la gestione delle segnalazioni/reclami.

La telefonata, in primo luogo e le altre manifestazioni della volontà dell'assicurato saranno gestite secondo le previsioni di tutela della riservatezza dei dati personali contenute nel GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e altre normative relative al rispetto della Privacy.

In caso di pagamento diretto da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al fornitore, ogni diritto derivante all'Assicurato dalla Polizza in relazione alla riparazione effettuata, si intende irrevocabilmente ceduto, in favore del o dei fornitori che hanno effettuato le riparazioni.

L'Assicurato prende atto che il pagamento eseguito da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in forza della presente cessione ed in favore del o dei fornitori sopra indicati, sarà pienamente liberatorio nei suoi confronti.

Questo servizio è prestato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e alla gestione e al coordinamento dei fornitori, pianificando gli interventi da Lunedì a Venerdì in orari lavorativi, festivi esclusi, in base alle esigenze dall'Assicurato stesso, garantendo la riparazione del danno a regola d'arte e verificando lo stato dei lavori fino alla conclusione degli stessi.

Art. 6.9 – Servizio di salvataggio e risanamento (in caso di incendio)

Il Contraente e/o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, **in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate**, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di supporto operativo per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.

A fronte di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione tali servizi di supporto operativo per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. 800.894.022, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

La Centrale operativa valuterà l'entità del danno sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e, se lo riterrà presumibilmente **superiore a Euro 5.000**, confermerà all'Assicurato la possibilità di usufruire del supporto di un'azienda specializzata per il servizio di salvataggio e risanamento. Ove l'Assicurato manifesti la volontà di avvalersi di tale possibilità, la Centrale operativa lo metterà direttamente in contatto con la suddetta azienda.

Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire un più rapido ritorno alla normalità quali, a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica.

L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.

I costi riconducibili ai servizi prestati dall'azienda specializzata saranno sostenuti dall'Assicurato.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. in conformità alle condizioni del contratto, mentre le spese sostenute ai soli fini di salvataggio, saranno a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa secondo quanto stabilito dall'art. 1914 del codice civile.

In caso di sinistro non indennizzabile a termini della presente Assicurazione, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. Resteranno a carico di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.

SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI

ASSISTENZA CASA

Art. 6.10 – Obblighi

RICHIESTE DI ASSISTENZA

In caso di Sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite:

- Numero verde per chiamate dall'Italia: 800.894.022
- Numero per chiamate dall'estero: +39 02 26609596
- Tramite apposito tasto, contenuto nel Dispositivo HomeBox, che attiva una chiamata verso la Centrale Operativa indicando con precisione:
 - il tipo di assistenza di cui necessita;
 - il nome e cognome;
 - l'indirizzo dell'Abitazione assicurata;
 - il recapito telefonico ove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Qualora la Centrale Operativa non fosse in grado di identificare univocamente l'Assicurato, a quest'ultimo sarà richiesto anche il numero di Polizza.

RICHIESTE DI RIMBORSO

In caso di Sinistro, la richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella Postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato dovrà altresì:

- farsi rilasciare, dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Art. 6.11 – Pagamento dell'indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.12 – Disposizioni e limitazioni

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
- b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra impresa, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'Abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
- e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

Art. 6.13 – Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- mancati invii di prestazioni di assistenza causati dal malfunzionamento e/o da una non corretta installazione della HomeBox.

ELETTRODOMESTICI

Art. 6.14 – In caso di difetto di conformità del Bene

contattare la Centrale Operativa ai seguenti numeri:

numero verde 800.894.022
numero dall'estero +39 02 26609596
attivi 24 ore su 24 tutto l'anno

Art. 6.15 – Modalità di erogazione della prestazione

- a) Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa fornendo:
- il nome e cognome;
 - numero di polizza;
 - indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
 - il recapito telefonico;
 - data di acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
 - marca e modello del Bene acquistato;
 - descrizione del difetto di conformità.
- b) La Centrale Operativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.

AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Centrale Operativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il Fornitore selezionato dalla Centrale Operativa contatta l'Assicurato ai fini di definire la data e l'orario per effettuare l'intervento tecnico direttamente all'indirizzo segnalato.

- c) L'Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:
- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
 - copia della Polizza.
- d) la Centrale Operativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l'intervento.

Art. 6.16 – In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione

In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e fornisce copia del relativo certificato all'Assicurato.

Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Successivamente, **entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a mezzo raccomandata A/R a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia
Casella postale 302
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
- numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa al momento dell'apertura del sinistro;

allegando la seguente documentazione:

- copia del documento comprovante l'acquisto del Bene o documento equipollente da cui risulti la data di acquisto o, in mancanza, la data di produzione del bene;
- copia del documento (fattura, scontrino ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.

AVVERTENZA: La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

Art. 6.17 – Pagamento dell'indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

Art. 6.18 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le prestazioni

- a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito

all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;

- b) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
- c) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra impresa, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- g) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- h) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Art. 6.19 - Limitazioni di responsabilità

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

7 – PREMIO

Art. 7.1 – Pagamento del Premio

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit oppure tramite carta UniCredit ricaricabile con IBAN o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

8 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l'Assicurazione continua a produrre i propri effetti.

Diversamente l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive.

L'Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l'addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate.

Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.

Art. 8.2 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza, dandone comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante una delle seguenti modalità:

- recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure, esclusivamente nel caso in cui la Polizza sia stata sottoscritta fuori sede, rivolgendosi all'Agente in attività finanziaria che opera su mandato conferito da UniCredit S.p.A., mediante il quale è stata sottoscritta la Scheda di polizza, nella sua qualità di addetto all'attività di distribuzione al di fuori dei locali iscritto alla sezione E del RUI;
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit;
- inoltrando direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. la comunicazione di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R fornendo le coordinate bancarie necessarie per il rimborso (Titolare del Conto corrente, IBAN e Banca);
- accedendo al servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box.

Resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

In caso di esercizio del diritto di recesso, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si considera la data della comunicazione all'Intermediario o dell'invio della raccomandata A/R oppure la data dell'operazione effettuata tramite il servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o il servizio UniCredit Digital Mail Box.

Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all'esercizio del diritto di ripensamento, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.

Art. 8.3 - Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, esercitata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraente deve essere esercitata recandosi presso le Filiali dell'Intermediario oppure accedendo al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. La disdetta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. deve essere comunicata mediante lettera raccomandata.

Art. 8.4 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., non può essere interpretato come rinuncia di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 8.5 – Interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio

Nel caso di interruzione dell'Assicurazione per cessato rischio, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario oppure, accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni fornite e di richiedere la copia della documentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

Art. 8.6 - Sostituzione e modifiche dell'Assicurazione

Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve rivolgersi alle Filiali dell'Intermediario o contattare il Servizio Clienti UniCredit oppure accedere al Servizio di Banca Multicanale (Banca via Internet o App Mobile Banking di UniCredit) o al servizio UniCredit Digital Mail Box. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e dal Contraente.

9 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Modalità di sottoscrizione della documentazione di polizza

Ferma restando la possibilità di sottoscrivere con firma autografa su supporto cartaceo la documentazione di polizza messa a disposizione dall'Intermediario, quest'ultimo offre alla propria clientela la possibilità di sottoscrivere, in preposti ambienti digitali messi a disposizione dalla Banca ed accessibili via Internet alla clientela medesima, atti e documenti in formato elettronico, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) utilizzando il Certificato Qualificato di Firma Digitale rilasciato tramite l'Intermediario dal Certificatore Accreditato e valido per la sottoscrizione di documenti, disposizioni o contratti relativi a prodotti e servizi venduti dall'Intermediario stesso. UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. riconosce che la documentazione di polizza nonché l'ulteriore documentazione afferente il rapporto contrattuale, ove la stessa sia resa disponibile in formato elettronico per la sottoscrizione, possano essere sottoscritte – salva eventuale temporanea indisponibilità - nei predetti ambienti con Firma Digitale, riconoscendo piena efficacia alle stesse in relazione alle dichiarazioni sottoscritte dal Contraente a valere sul prodotto assicurativo.

Art. 9.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 9.5 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.

Art. 9.6 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.

Art. 9.8 – Dispositivo tecnologico HomeBox in abbinamento facoltativo all'assicurazione

Il Contraente può abbinare alla copertura assicurativa il dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato d'uso da Octo Telematics e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscrive il "Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico HomeBox concesso in comodato" con Octo Telematics. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto accessorio di abbonamento e alle definizioni in esso contenute. Il pagamento del Canone di abbonamento è contestuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.